



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E SCOLASTICI

COPIA

DETERMINA N. 7 DEL 22/05/2023

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento afferente il servizio di gestione globale della Biblioteca di Poncarale “C. Rovati” per il biennio 2023-2025. CIG: ZE13B2AF3D.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventidue** del mese di **Maggio**.

**LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
SCOLASTICI E CULTURALI**

PREMESSO che alla Dott.ssa Luciana Vaccarello, con Decreto del Sindaco n. 01 del 02/01/2023 prot. 10 del 02/01/2023, adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 comma 10 e 97, comma 4 lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. è stata assegnata la Responsabilità dell'Area Economico – Finanziaria, dell'Area Amministrativa e dell'Area Servizi alla Persona;

VISTO l'art. 107 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore o di Servizio;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale nr. 6 del 27/03/2023, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale nr. 7 del 27/03/2023, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e relativi allegati, dichiarata immediatamente eseguibile;

PRESO ATTO del Principio di Sussidiarietà verticale di cui al combinato disposto degli artt. 118, comma 1 della Costituzione e 3, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• **VISTI:**

il combinato disposto degli artt. 6, comma 1 della Legge n. 328/2000 e 13 comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 3/2008 da cui si desume che i Comuni sono titolari delle “Funzioni amministrative” concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorrendo, altresì, alla programmazione regionale ed essendo coinvolti, a pieno titolo, nel processo di attuazione delle misure Regionali;

- l'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 24 del 17/04/2023 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025”, predisposto ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 267 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale nr.16 del 18/05/2023 avente ad oggetto “Esame ed approvazione Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 e relativi allegati”, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., attuativo della Legge Delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011” e ss.mm.ii.;
- l'art 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Impegno di Spesa”

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

PRESO ATTO che l'art. 51, comma 1, lett. a), punto n. 2, paragrafo 2.1 del Decreto Legge 30/05/2021 n. 77, convertito nella Legge 29 Luglio 2021, n. 108 ha sostituito l'originaria formulazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, già modificata precedentemente dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ammettendo testualmente *«affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»*;

RICHIAMATO il Parere del MIT n. 753 del 12 Ottobre 2020 – consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Sezione principale, denominata “Supporto giuridico”, Sotto Sezione, rubricata “Consultazione Pareri” - con il quale dopo aver chiarito che *“l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini*

di mercato. ...” e ... occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2020”, ricorda che “... l'amministrazione può procedere all'affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

CHIARITO che dal punto di vista tecnico l'affidamento diretto è, di fatto, una procedura negoziata, semplificata, attivabile dalla Stazione appaltante nei confronti di un unico operatore economico. La circostanza che l'affidamento diretto sia una procedura negoziata è confermata inequivocabilmente dall'art. 3, lettera uuu) del nuovo Codice degli appalti pubblici che definisce le «procedure negoziate» come *“le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”*. Quindi, ciò che caratterizza l'affidamento diretto è assenza della procedura competitiva, è l'assenza di un mercato sul quale si muove la Stazione appaltante. Tanto ciò è vero che, recentemente, il TAR Lazio con la sentenza n. 52/2019 ha chiarito che impostare un affidamento diretto previo confronto competitivo è un non senso giuridico ed espone il RUP – diviso tra esigenze di semplificazione e celerità del processo, da una parte, e rispetto della normativa alla quale si è auto vincolato, dall'altra - ad errori durante tutto il corso della procedura. Quanto fin qui detto trova conferma anche a pagina 8 de *“I Quaderni”* di ANCI del 23 Ottobre 2020 dal Titolo *“Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. semplificazioni n. 76/2020 (L.N. 120/2020)”*, dove viene scritto testualmente, a commento del succitato art. 1 del D.L. n. 76/2020 : ***“che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non comporterebbe un obbligo di confronto comparativo tra operatori economici ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in materia”;***

CONSTATATO che il succitato D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.:

- all'art. 32, comma 10, lett. b) statuisce che il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. clausola di stand still) di cui all'art. 32, comma 9 - decorrenti dalla comunicazione di cui al richiamato art. 76, comma 5 del nuovo Codice dei Contratti pubblici - *“non si applica ... nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b)”*;

- all'art. 36, comma 6 ter precisa che *“Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”*;

VISTO l'art. 1, comma 512, della Legge 28/12/2015 n. 208, che al fine di garantire la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, impone a tutte le Amministrazioni pubbliche (ed alle società) inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP Spa o dai soggetti aggregatori (elencati nell'art. 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), comprese le Centrali di committenza regionale;

CONSTATATO che l'art. 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, n. 208 statuisce testualmente che *“La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”*;

CHIARITO per ragioni di completezza espositiva che – comunque, non trovano per ovvie motivazioni, applicazione al caso di specie - che l'art. 1, comma 502 della citata Legge n. 208/2015, l'obbligo del ricorso al MEPA ed ai mercati elettronici o sistemi telematici messi a disposizione da altri soggetti aggregatori viene meno per acquisti di importo inferiore a € 1000,00. Più recentemente, tale importo, è stato innalzato ad € 5000,00 dall'art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145;

PRESO ATTO che in data 16.05.2023 è stata lanciata su SINTEL la Richiesta di Offerta alla *Società Cooperativa "TEMPO LIBERO"* con sede a Brescia (Bs) in Via XX Settembre n. 72 P. IVA e C.F. 02891720175;

VISTO il REPORT n. 169330163 del 18.05.2023 da cui risulta che la *Società Cooperativa "TEMPO LIBERO"* con sede a Brescia (Bs) in Via XX Settembre n. 72 P. IVA e C.F. 02891720175 ha formalizzato rispetto al servizio di gestione globale della biblioteca la propria migliore offerta pari ad € 37.240,00 oltre IVA al 5% per un totale di € 39.102,00 – ID OFFERTA 1684238836616;

CONSTATATO che la Società Cooperativa *Società Cooperativa "TEMPO LIBERO"* con sede a Brescia (Bs) in Via XX Settembre n. 72 P. IVA e C.F. 02891720175 ha, in passato, assicurato in nome e per conto dell'Ente il servizio di cui trattasi;

CHIARITO che sebbene in materia di contrattualistica pubblica vige il divieto di reinvio/re-affidamento al contraente uscente (c.d. principio di rotazione), che trova, peraltro, il proprio fondamento nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), tuttavia, giova rilevare che l'A.N.AC. ha recentemente adottato la Nota recante *"Esame e commento degli articoli del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 <<Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale>> in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione"*. Con la succitata Nota A.N.AC. del 04 Agosto 2020 è stato chiarito testualmente, a pagina 4, righe 32, 33 e 34 che: *"Anche in costanza di regime derogatorio, il principio di rotazione degli affidamenti, fa sì che, in caso di contratti rientranti nel medesimo settore ... di servizi di quello precedente, l'affidamento al contraente uscente conservi carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente"*. In altri termini, A.N.AC. ammette – stante *"l'eccezionalità"* del momento storico che sta vivendo il Paese, in conseguenza dell'emergenza COVID 19 e, comunque, sempre previo *"onere motivazionale più stringente"* - l'affidamento di un servizio al contraente uscente. Nel dettaglio, l'A.N.AC. nelle suindicate linee guida offre un vademecum per orientare il RUP nell'eventuale deroga al principio di rotazione. Tale deroga si basa sui seguenti elementi di fatto: **1)** sussistenza di particolari condizioni del mercato di settore o di riferimento (es. numero molto limitato di Operatori Economici nel settore o interessati a fornire beni/servizi all'ente); **2)** precedente servizio/fornitura svolto/a regola d'arte, nel rispetto dei parametri qualitativi, dei tempi e dei costi previsti dal contratto (es. assenza di penali per inadempimenti); **3)** competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi di mercato del settore di riferimento (es. rilevandolo da affidamenti intervenuti a favore dell'OE nel frattempo da parte di altre amministrazioni). A supporto di quanto sopra, la Sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 maggio 2018, n. 1007 ha statuito che *"Al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione nelle gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd sotto soglia comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a*

conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”;

PRECISATO che in sede di istruttoria del presente affidamento diretto alla *Società Cooperativa “TEMPO LIBERO”* con sede a Brescia (Bs) in Via XX Settembre n. 72 P. IVA e C.F. 02891720175 si è tenuto conto: **a)** del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e **b)** del particolare momento storico che il Nostro Paese al pari del resto del mondo sta vivendo in conseguenza della diffusione incessante della Pandemia da COVID 19;

RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente il servizio di cui trattasi alla *Società Cooperativa “TEMPO LIBERO”* con sede a Brescia (Bs) in Via XX Settembre n. 72 P. IVA e C.F. 02891720175, sopra descritta, dando atto – ex art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - che la procedura de qua presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del contratto: Gestione Globale della Biblioteca comunale
- Durata del contratto: Maggio 2023- 20 Maggio 2025;
- Forma del contratto: forma pubblico-amministrativa da registrare telematicamente a norma di legge ed a spese integrali dell'aggiudicataria;
- Importo del contratto: € 39.102,00 IVA compresa;
- Utilità/finalità: assicurare l'apertura di un servizio al cittadino fondamentale, assicurare l'attuazione del Piano di Diritto allo Studio;
- modalità di aggiudicazione: procedura negoziata semplificata di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come aggiornato/derogato dal richiamato art. 51, comma 1, lett. a), punto n. 2, paragrafo 2.1 del Decreto Legge 30/05/2021 n. 77, convertito nella Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- modalità operative seguite ai fini dell'affidamento: ricorso a SINTEL;

CHIARITO che il “*principio di correttezza*” che - ai sensi dell'art. 30, comma 1, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 – deve contraddistinguere (al pari dei “*principi di economicità, efficacia, tempestività*” l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, va esplicitato tenendo conto delle seguenti ulteriori norme:

- articolo 30, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: “*Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile*”;

- articolo 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a mente del quale “*La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente*”;

- articolo 1337 del Codice civile, ai sensi del quale “*Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede*”;

CONSTATATO che l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari chiarisce che l'appaltatore si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine s'impegna: a. comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; b. ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all'Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata; c. ad informare immediatamente l'Ente e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo, della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti, per le transazioni relative all'appalto in oggetto; d. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto;

PRECISATO che ai sensi della succitata Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., all'affidamento del Servizio è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara) **ZE13B2AF3D**;

PRESO ATTO che la *Società Cooperativa "TEMPO LIBERO"* con sede a Brescia (Bs) in Via XX Settembre n. 72 P. IVA e C.F. 02891720175 è in regola con la normativa vigente in tema di DURC in scadenza al 28.10.2021;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 1 che recita testualmente: *"L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151"* ed il comma 5, che dispone: *"Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza [...]"*;

DATO ATTO che, comportando il presente atto un impegno di spesa, si rende necessario acquisire il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare direttamente – come, di fatto, affida ex combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - per il periodo Maggio 2023- Maggio 2025 alla *Società Cooperativa "TEMPO LIBERO"* con sede a Brescia (Bs) in Via XX Settembre n. 72 P. IVA e C.F. 02891720175 la gestione globale della Biblioteca Comunale;
2. di dare atto che la presente Determinazione trova la propria ratio nel combinato disposto degli artt. 3, comma 2 e 13, comma 1 del T.U.E.L. In particolare, il D. Lgs. 18/08/2020, n. 267 e ss.mm.ii. - dopo aver statuito all'art. 3, comma 2, che *"Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* - ha cura, all'art. 13, comma 1, di assegnare rispettivamente ai Comuni *"... tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità ... salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;

3. di ribadire la piena condivisione delle conclusioni di ANCI, formalizzate ne “I Quaderni” del 23 Ottobre 2020 dal Titolo “*Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. semplificazioni n. 76/2020 (L.N. 120/2020)*”, trascritte in premessa;
4. di ribadire la piena condivisione dei contenuti della Nota A.N.AC. del 04/08/2020 recante “*Esame e commento degli articoli del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 <<Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale>> in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione*”, trascritti in premessa;
5. di impegnare - come di fatto, impegna – l’importo complessivo di € 39.102,00 IVA compresa, nel seguente modo:

Operatore Economico (C.F. o P.IVA)	Importo impegnato	di cui: importo IVA	Aliquota IVA	Imponibile	Anno di imputazione contabile	Missione Programma Titolo	Capitolo
Società Cooperativa “TEMPO LIBERO” con sede a Brescia (Bs) in Via XX Settembre n. 72 P. IVA e C.F. 02891720175	€ 39.102,00	€ 1.862,00	5%	€ 37.240,00	2023	05	05021.03.0003
					(per € 18.00,00)	02	
						1	
					2024		
					(per € 18.000,00)		
					2025		
					(per € 3.102,00)		

CIG: ZE13B2AF3D

6. di dare atto, inoltre, che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del Visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area economico finanziaria dell’Ente;
7. di dare atto che rispetto alla materia de qua, lo scrivente non si trova in una posizione di conflitto di interessi e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del medesimo circa l’adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Poncarale (BS), ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2014, n. 33 – così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97 - nel portale “*Amministrazione Trasparente*”, sia all’interno della Sezione principale, denominata “*Provvedimenti*”, Sotto Sezione, rubricata “*Provvedimenti Dirigenti*” sia all’interno della Sezione principale, denominata “*Bandi gara e contratti*”, Sotto Sezione, rubricata “*Bandi di gara*”;
10. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Poncarale, li 22/05/2023

Il Resp. Aree Finanziaria,
Amministrativa E Servizi Sociali
F.to Vaccarello Dott.ssa Luciana

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al presente atto, appone il VISTO di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Poncarale, lì 22/05/2023

Il Resp. Aree Finanziaria,
Amministrativa E Servizi Sociali
F.to Vaccarello Dott.ssa Luciana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Poncarale, lì 12/07/2023

Il Resp. Aree Finanziaria,
Amministrativa E Servizi Sociali
F.to Vaccarello Dott.ssa Luciana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Poncarale, lì 24/10/2023

Il Resp. Aree Finanziaria, Amministrativa E
Servizi Sociali
Vaccarello Dott.ssa Luciana